

4

**SEGRETARIO GENERALE DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA,
SEGRETARI DELEGATI E
MAGISTRATI ADDETTI**

**SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA E MAGISTRATI
ADDETTI**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CENTRALE PER L'INFORMATICA E
MAGISTRATI ADDETTI**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sommario

NORMATIVA	4
Legge 27 aprile 1982, n. 186	5
<i>Art. 4. Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa</i>	5
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza	6
Articolo 1. Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza	6
Articolo 2. Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza	7
Articolo 2 bis. Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza	8
Articolo 2 ter. Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa del Consiglio di Presidenza	10
Articolo 3. Componenti del Consiglio di Presidenza	11
Articolo 3 bis . Norma di coordinamento	13
Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98	14
<i>Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie</i>	14
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020 n. 251	15
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa	15
Articolo 4. Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. ..	15
Articolo 7. Segretariato generale della giustizia amministrativa	15
Articolo 8. Segretario generale della giustizia amministrativa	15
Articolo 9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato	16
Articolo 10. Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.	17
Articolo 15. Servizio per l'informatica.	18
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 novembre 2020	21
Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa	21
Articolo 41. Collegio dei revisori dei conti	21
Articolo 42. Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva	22
Allineamento indennità previste per gli incarichi interni dei magistrati addetti al Segretariato Generale e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	24
CRITERI	25
Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali	26
Criteri per la costituzione del collegio dei revisori dei conti	29
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2012</i>	29
Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa	31

<i>Art. 5 Riduzione del carico di lavoro per lo svolgimento di incarichi istituzionali e in favore di magistrati di prima nomina</i>	31
APPENDICE STORICA	32
Proposta di adeguamento dei compensi spettanti ai magistrati addetti del Consiglio di Presidenza e agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa	33
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9	34
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa	34
<i>Art. 4. Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.</i>	34
<i>Art. 7. Segretariato generale della giustizia amministrativa.</i>	34
<i>Art. 8. Segretario generale della giustizia amministrativa.</i>	34
<i>Art. 9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato.</i>	35
<i>Art. 10. Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.</i>	36
<i>Art. 15. Servizio per l'informatica.</i>	37
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005	40
Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa. ..	40
<i>Art. 18. - Servizio per l'informatica.</i>	40
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012	45
Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa	45
<i>Articolo 41 Collegio dei revisori dei conti</i>	45
<i>Articolo 42 Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva</i>	45

NORMATIVA

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Publicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.

Art. 4. Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Provvedimento del 6 febbraio 2004

(pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)

Articolo 1. Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della Giustizia Amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.
3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.
4. È nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
5. In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato di Tribunale amministrativo regionale addetto al Consiglio di presidenza designato dallo stesso Segretario¹.
6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il Segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.
7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.

¹ Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 63 del 17 ottobre 2023, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il testo originario era il seguente: "In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato più anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza".

Articolo 2. Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio, in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica e in un servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa².
2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio.

² Comma 1 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 78 dell'11 dicembre 2025, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025 (G.U. n. 63 del 17 marzo 2026). Il testo previgente era il seguente: *“L'ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.”*

Articolo 2 bis³. Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza

1. L'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza è ufficio di livello dirigenziale non generale posto alle dipendenze funzionali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. All'Ufficio sovrintende funzionalmente il Segretario del Consiglio di Presidenza, assicurando il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia fissati annualmente dal Consiglio di Presidenza.
3. Il Segretario generale della Giustizia Amministrativa, sentito il Segretario del Consiglio di Presidenza, assegna all'ufficio i dirigenti e le unità di personale stabilite nella pianta organica eventualmente attingendo anche a personale comandato da altre amministrazioni e/o assunto con contratti a termine, di formazione o per collaborazioni coordinate a progetto.
4. L'ufficio è articolato in tre strutture, denominate "aree", la prima per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio, la seconda per la documentazione, il contenzioso e la verifica, la terza per lo svolgimento delle attribuzioni e dei compiti del servizio per la comunicazione e i rapporti con la stampa⁴.
5. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, sentiti i dirigenti assegnati all'ufficio, provvede annualmente a ripartire il personale in ciascuna delle strutture, curandone se del caso la turnazione anche al fine di far acquisire livelli omogenei di professionalità.
6. All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati sei magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza con maggioranza pari a tre quinti, su proposta del Segretario del Consiglio, previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi in ruolo.

I magistrati addetti sono scelti, ove possibile in relazione alle manifestazioni di disponibilità pervenute, in numero di quattro fra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali e di due fra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il C.G.A.R.S. A uno dei magistrati addetti possono essere assegnate le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a norma dell'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici

³ Articolo aggiunto con delibera del 10 marzo 2006.

⁴ Comma 4 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 78 dell'11 dicembre 2025, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025 (G.U. n. 63 del 17 marzo 2026). Il testo previgente era il seguente: "L'ufficio è articolato in due strutture, denominate "aree", l'una per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio, l'altra per la documentazione, il contenzioso e la verifica."

amministrativi della Giustizia amministrativa. I magistrati addetti restano in carica per tutta la durata del Consiglio⁵.

7. Fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente, i magistrati addetti possono intervenire alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio e, da questo coordinati e sotto la sua supervisione, forniscono ausilio all'attività delle commissioni consiliari. Il segretario del Consiglio determina annualmente l'assegnazione di un addetto a ciascuna commissione consiliare permanente con compiti di approfondimento e di ausilio nello svolgimento dell'attività istruttoria; l'assegnazione in questione è effettuata tenendo conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e in modo da garantire sinergie adeguate e interscambio di professionalità nei vari ambiti di operatività del Consiglio di Presidenza⁶.

⁵ Comma 6 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 78 dell'11 dicembre 2025, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025 (G.U. n. 63 del 17 marzo 2026). Il testo previgente era il seguente: *“All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati tre magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza con maggioranza pari a tre quinti, su proposta del Segretario del Consiglio, previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi in ruolo.*

I magistrati addetti sono scelti, ove possibile in relazione alle manifestazioni di disponibilità pervenute, in numero di due fra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali e di uno fra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Essi restano in carica per tutta la durata del Consiglio e intervengono alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio, fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente.”

Comma precedentemente sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 63 del 17 ottobre 2023, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il testo originario era il seguente: *“All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati due magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario del Consiglio, con maggioranza pari a tre quinti; i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio e intervengono alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio, fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente.”*

⁶ Comma 7 aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 78 dell'11 dicembre 2025, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025 (G.U. n. 63 del 17 marzo 2026).

Articolo 2 ter⁷. Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa del Consiglio di Presidenza

1. Il Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa è coordinato da uno degli addetti di cui all'art. 2 bis co. 6, come individuato dal Consiglio all'atto della nomina e può avvalersi della collaborazione di un giornalista iscritto al relativo albo che cura, in particolare, i rapporti con mezzi di comunicazione di massa. L'addetto con funzioni di coordinatore del Servizio svolge in via prioritaria le attribuzioni connesse alla funzione medesima.
2. Il Consiglio determina la durata dell'assegnazione delle funzioni di coordinamento del Servizio, ferma rimanendo la durata complessiva della carica come stabilita all'art. 2 bis co. 6. L'assegnazione è rinnovabile, motivatamente, una sola volta, ed è attribuita secondo un criterio di rotazione tra i magistrati del T.A.R. e i magistrati del C.d.S. Il giornalista professionista che collabora con l'ufficio è nominato dal Consiglio su proposta del Coordinatore.
3. Tenuto conto della peculiare natura delle funzioni del Consiglio, il Servizio, sulla base delle linee guida di cui al comma 6, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni (art. 9 legge 7 giugno 2000, n. 150), ferme le prerogative del Presidente, del Vicepresidente, dei singoli Consiglieri e dell'Ufficio Stampa della Giustizia amministrativa previsto all'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.
4. Le attività di comunicazione del Consiglio sono ordinariamente svolte attraverso il proprio sito istituzionale e, se del caso, attraverso gli altri mezzi di comunicazione individuati con le linee guida di cui al comma 6.
5. Il Coordinatore dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio delle notizie relative all'attività consiliare secondo le indicazioni fornite dal Segretario del Consiglio di Presidenza, anche in attuazione di specifiche indicazioni del Consiglio. La gestione tecnico-operativa del sito è affidata agli Uffici del Segretariato generale.
6. Il Consiglio adotta le linee guida per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa a cui l'Ufficio conforma la propria attività; nelle linee guida sono stabilite anche le modalità della collaborazione e il compenso del giornalista iscritto all'albo nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo.

⁷ Articolo 2 ter inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n 78 dell'11 dicembre 2025, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025 (G.U. n. 63 del 17 marzo 2026).

Articolo 3. Componenti del Consiglio di Presidenza⁸

1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.

3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:

- a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;
- b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicità del codice etico;
- c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.

4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con

⁸ Articolo così sostituito con delibera del 16 aprile 2010.

L'Articolo 3 nel testo previgente (modificato con delibera del 12 marzo 2005) era il seguente:

1 - I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione.

2 - Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà.

3 -Allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

L'Articolo 3 nel testo originario era il seguente:

I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.

2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è non superiore alla metà.

3. L'assegnazione ridotta può essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.

assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti; il carico di lavoro dei magistrati addetti è ridotto nella misura di un terzo⁹.

⁹ Periodo modificato con delibera n. 63 del 17 ottobre 2023, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il periodo originario, aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 32 del 15 marzo 2021, adottata nella seduta del 26 febbraio 2021, era il seguente: “; *il carico di lavoro dei magistrati addetti, nominati previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi, è ridotto nella misura di un terzo*”.

Articolo 3 bis^{10 11}. Norma di coordinamento

1. I componenti del Consiglio di Presidenza, il segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza e i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza non possono prestare servizio nelle sezioni del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, competenti a conoscere delle controversie riguardanti provvedimenti, atti e comportamenti del Consiglio di Presidenza.
2. Quanto disposto dal comma 1 decorre dal 1° gennaio 2016.

¹⁰ Articolo aggiunto con delibera del 16 aprile 2010, abrogato, in quanto incompatibile, dalla delibera del 15 aprile 2011 e successivamente riscritto con delibera del 16 luglio 2015 (verbale approvato nella seduta dell'8 ottobre 2015).

Il testo originario dell'art. 3 bis era il seguente:

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza

1. *Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.*
2. *A tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Stato, è attribuita una indennità per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e delle Commissioni, rispettivamente, nella misura lorda di euro 330 e 180. L'indennità compete anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza ed è corrisposta per non più di tre sedute giornaliere. La misura delle indennità di presenza è raddoppiata per le sedute svolte fuori Roma.*
3. *Il complessivo importo giornaliero delle indennità previste dal comma precedente non può superare, in ogni caso, l'equivalente del doppio della misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio.*
4. *L'indennità di missione è determinata, per tutti i componenti del Consiglio, nella misura lorda di euro 367 al giorno.*
5. *La misura delle indennità previste dai precedenti commi è aggiornata ogni tre anni dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, in base al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT.*
6. *L'onere derivante dal pagamento delle indennità farà carico al corrispondente capitolo del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi.*

¹¹ L'efficacia dell'articolo 3 bis è stata sospesa dalle ordinanze della IV sezione del Consiglio di Stato n. 5230 e n. 5231 del 24 novembre 2015. Nella seduta del 22 aprile 2016, il Consiglio di Presidenza ha preso atto della rinuncia agli effetti della sospensiva da parte dei ricorrenti, e, pertanto, dell'efficacia dell'art. 3 bis.

Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155

Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020 n. 251¹²

Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa

(Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021)

Articolo 4. Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
2. È presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal suo Vicepresidente.
3. Alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.
4. Il Consiglio di Presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovrintende il Segretario del Consiglio di Presidenza.
5. All'ufficio è assegnato un dirigente con incarico di seconda fascia.

Articolo 7. Segretariato generale della giustizia amministrativa.

1. L'ufficio del Segretariato generale è composto dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

Articolo 8. Segretario generale della giustizia amministrativa.

1. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni nonché di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento tra gli Uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi periferiche; cura

¹² Con tale decreto sono state modificate alcune disposizioni del “*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa*” (già approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, in sostituzione integrale del Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005) ed è stato adottato il relativo testo consolidato.

l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.

2. Nell'esercizio delle suindicate competenze, il Segretario generale:

a) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Segretari delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

b) assegna, sentiti i Segretari delegati, alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi di rispettiva competenza, nonché ai Tribunali amministrativi regionali le risorse umane e strumentali, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) attribuisce, d'intesa con i Segretari delegati, ai dirigenti gli incarichi di seconda fascia e i relativi obiettivi annuali;

d) propone al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con i Segretari delegati, ciascuno per la parte di propria competenza, il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;

e) svolge, sentiti i Segretari delegati, le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della giustizia amministrativa;

f) sentiti i Segretari delegati e i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di Presidenza;

g) assicura la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio di Presidenza, in stretto coordinamento con il Segretario del Consiglio e riferendone al Consiglio medesimo.

3. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal Segretario generale, per quanto non di competenza dei Segretari delegati.

4. Il Segretario generale, su richiesta del Direttore dell'Ufficio studi, può attribuire specifiche competenze ad uno dei dirigenti con incarico di seconda fascia.

Articolo 9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

1. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;

c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e d'intesa con il Segretario generale la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sovrintende, a tal fine, alla rilevazione e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dalle sezioni consultive e giurisdizionali;

d) formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per le spese di funzionamento del Consiglio di Stato e dell'ufficio ricevimento ricorsi;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di competenza, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

Articolo 10. Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

1. Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il Segretario generale, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti i Tribunali amministrativi regionali;

c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza e d'intesa con il Segretario generale, la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i Tribunali amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine, alla raccolta e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dai Tribunali amministrativi regionali;

d) propone al Consiglio di Presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso dei Tribunali amministrativi regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

Articolo 15. Servizio per l'informatica.

1. Il Servizio per l'Informatica, di seguito denominato Servizio, cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e delle tecnologie della comunicazione della Giustizia amministrativa.

1-bis. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa esprime parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato recante le regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

2. Il Servizio predispone altresì i dati, da fornire all'organo competente, per la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali, nonché dell'elenco dell'acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00, e svolge le attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione dei contratti stessa; verifica la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatrici dei contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1 e individua le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

3. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualità delle prestazioni, anche attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi.

4. Al Servizio è preposto un magistrato amministrativo con funzione di Responsabile che è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo.

5. Il Responsabile opera in conformità e ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f).

In particolare, il Responsabile:

- a) coadiuva il Segretario Generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
- b) sovrintende alla rispondenza delle attività svolte dal Servizio con le esigenze della Giustizia amministrativa e con le attività prestate, a tali fini, dal Direttore Generale per le risorse informatiche e dai dirigenti addetti agli Uffici;
- c) sovrintende alla programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e alla verifica

dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici.

d) relaziona periodicamente al Segretario Generale sull'andamento del Servizio proponendo anche le possibili modifiche di carattere organizzativo.

6. Il Responsabile del Servizio è nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta, e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

7. Sono assegnati al Servizio fino a quattro magistrati amministrativi, in qualità di addetti, nominati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il Responsabile del Servizio nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei magistrati rappresentate al Servizio. Si applica l'art. 14, comma 7, lett. d).

8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.

9. I magistrati addetti espletano la loro attività sulla base delle indicazioni date dal Responsabile del Servizio e operano per la migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi dal Servizio, verificando lo stato di attuazione delle procedure e il loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei quali possono seguire l'attuazione.

10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato sono attribuite funzioni vicarie del Responsabile del Servizio ad uno dei magistrati addetti.

11. Al magistrato responsabile del servizio e ai magistrati addetti spetta una indennità nella misura che è definita dal Consiglio di presidenza.

12. Il Servizio è articolato in una Direzione Generale per le risorse informatiche, in una Segreteria, di livello non dirigenziale, e in **tre** uffici di livello dirigenziale: Ufficio applicazioni software di livello dirigenziale di seconda fascia; Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche di livello dirigenziale di seconda fascia; pianificazione e controllo di livello dirigenziale di seconda fascia.

13. Il Direttore Generale, di elevato profilo tecnico, dirige e coordina le attività degli Uffici, sulla base delle direttive impartite dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio, esercitando le funzioni di cui all'art. 29.

14. Con propri ordini di servizio, il Responsabile del Servizio, sentito il Direttore generale, organizza gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti intersettoriali e individua i relativi responsabili perseguendo la migliore funzionalità della struttura.

15. La Segreteria del Servizio, di livello non dirigenziale, svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del magistrato responsabile, dei magistrati addetti e del Direttore generale, e li coadiuva nelle attività di gestione del ciclo di programmazione e controllo del Servizio; cura le relazioni istituzionali del Servizio con altri soggetti pubblici e privati.

16. Gli Uffici di cui al comma 12, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio.

17. Il Servizio opera avvalendosi dei Poli Informatici Territoriali (PIT), che coordinano in sede locale le attività tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati e del personale amministrativo, progettano e propongono al Servizio soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche.

18. I PIT svolgono attività di coordinamento delle attività informatiche sul territorio, coordinano le attività di pubblicazione sul Sito Web delle informazioni riguardanti i tribunali di competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli altri organi della Giustizia Amministrativa, coordinano gli interventi formativi, anche in base a possibili specifiche esigenze locali, coordinano e gestiscono gli interventi di assistenza sulle postazioni di lavoro, sui dispositivi di kit di firma digitale e sui sistemi informativi, effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR.

19. I PIT, sono costituiti nelle seguenti sedi:

a) Consiglio di Stato;

b) TAR Lazio, Sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria e il TAR Toscana;

c) TAR Lombardia, Sede di Milano, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR Piemonte, il TAR Valle D'Aosta e il TAR Liguria;

d) TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per il TRGA del Trentino - Alto Adige, e per il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Emilia-Romagna e il Tar Marche;

e) TAR Campania, Sede di Napoli con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise;

f) TAR Puglia, Sede di Bari, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR Basilicata;

g) TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di coordinamento anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per il TAR Sardegna.

20. I PIT operano all'interno degli uffici di supporto alle attività dei TAR e degli altri organi della giustizia amministrativa di cui all'art. 27; il PIT operante presso il Consiglio di Stato è costituito all'interno del Servizio.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 novembre 2020¹³

Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020

Articolo 41. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio di presidenza affida, ai sensi dell'articolo 37, comma 20, del d.l. n. 98 del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo **successivo** sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo le disposizioni del presente regolamento. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di presidenza è determinato, nei limiti delle risorse assegnate dal ministero dell'economia e delle finanze, il compenso per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e indipendenza; non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva; svolge il suo controllo **esclusivamente** su atti generali di natura organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sui seguenti atti:
 - a) schemi di delibere di cui all'articolo 42, comma 2;
 - b) schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal segretariato generale e presentato al Consiglio di presidenza dal Presidente, di cui all'articolo 3;
 - c) schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative nella composizione della spesa all'interno dei diversi programmi;
 - d) schema del conto finanziario di cui all'articolo 8;
 - e) schema del conto generale del patrimonio di cui all'articolo 9.
3. Il Consiglio di presidenza può chiedere il referto del Collegio dei revisori su ulteriori affari.
4. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al presidente del Collegio dei revisori gli schemi degli atti di cui al precedente comma 2, almeno quindici giorni prima della data fissata per la deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio dei revisori trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati i predetti uffici, nei successivi otto giorni. Per il bilancio di previsione ed il conto finanziario, di norma, i termini sono raddoppiati.
5. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera sugli atti di cui al precedente comma 2, possono assistere i componenti del Collegio dei revisori.

¹³ Con tale decreto sono state modificate alcune disposizioni del "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa" (già approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2012) ed è stato adottato il relativo testo consolidato.

6. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere che disattendono anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori.
7. **Al Collegio dei revisori può essere chiesto dal segretario generale un parere preventivo su singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale.**

Capo VII

Disposizioni di organizzazione

Articolo 42. Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante:
 - a) ai suoi componenti;
 - b) al Segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;
 - c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;
 - d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.
4. Ai componenti del Consiglio di presidenza non residenti a Roma è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'uso del mezzo aereo e quello, eventuale, del taxi per gli spostamenti dalla propria abitazione di residenza alla stazione ed aeroporti di partenza e viceversa, nonché dalla stazione ed aeroporto di arrivo alla sede del Consiglio di presidenza e viceversa.
5. Ai componenti del Consiglio di presidenza non residenti a Roma il trattamento di missione spetta in misura intera ed indipendente dalla durata della permanenza a Roma del componente del Consiglio, per ogni giorno di presenza effettiva in cui è programmata l'attività consiliare.

6. **Ai componenti del Consiglio di presidenza residenti a Roma per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico, spetta, in aggiunta al pagamento delle spese taxi, il rimborso delle spese di “vitto”, in luogo del buono pasto e nella misura massima di 50 euro per ciascun pasto e per massimo otto rimborsi al mese, così come effettivamente sostenute e documentate".**
7. L'indennità di trasferta giornaliera di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di trasferta di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei giorni in cui vi è coincidenza tra udienze da svolgersi presso il Consiglio di Stato e giorni in cui è programmata l'attività consiliare.

Allineamento indennità previste per gli incarichi interni dei magistrati addetti al Segretariato Generale e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 luglio 2020

Il Consiglio di Presidenza,

... ha approvato *“la proposta di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2020, ivi compresa la maggiorazione delle indennità¹⁴ previste per gli incarichi interni dei magistrati addetti al Segretariato Generale e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, a partire dal 1° settembre 2020”...*

“Si riserva, altresì di valutare la spettanza ai magistrati addetti degli arretrati in sede di bilancio preventivo per l’anno 2021”.

¹⁴ Riespansione indennità per cessazione effetti legge (riduzione 10%).

CRITERI

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 aprile 2011

Articolo 1 Individuazione delle fasce di funzione

1. Sono istituite tre fasce di funzione per la determinazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 1, Commi 3, 4 e 5, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 28 marzo 2003.
2. La prima fascia comprende i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
3. La seconda fascia comprende il coordinatore organizzativo dell'Ufficio studi, massimario e formazione, i Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, il Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie, il suo vicario.
4. La terza fascia comprende i magistrati addetti all'Ufficio studi, massimario e formazione, i magistrati addetti agli uffici del Segretariato generale, della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie, nonché i docenti universitari componenti del comitato di indirizzo scientifico e organizzativo dell'Ufficio studi, massimario e formazione.
5. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, con apposita deliberazione, determina i compensi per le collaborazioni occasionali. ¹⁵

¹⁵ Articolo modificato con delibera del 5 maggio 2017. Il testo originario era il seguente:

Articolo 1 - Individuazione delle fasce di funzione.

1. Sono istituite tre fasce di funzione per la determinazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 1, Commi 3, 4 e 5, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 28 marzo 2003.

2. La prima fascia comprende i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

La seconda fascia comprende i magistrati addetti a tempo pieno all'Ufficio studi, massimario e formazione, i Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, il Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie, il suo vicario, nonché i docenti universitari componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo.

La terza fascia comprende i magistrati addetti a tempo parziale all'Ufficio studi, massimario e formazione, i magistrati addetti agli uffici del Segretariato generale, della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie.

Articolo 2 Determinazione dei livelli economici delle fasce di funzione e modalità di erogazione delle relative indennità.

1. Alla prima fascia di funzione corrisponde un trattamento economico pari a cinquantamila euro annui; alla seconda fascia corrisponde un trattamento economico pari a quarantamila euro annui; alla terza fascia corrisponde un trattamento economico pari a ventimila euro annui.
2. L'indennità di funzione è corrisposta mensilmente per dodici mesi.

Articolo 3 Disposizioni per il Segretario generale della giustizia amministrativa e per i magistrati addetti.

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, determina l'importo del compenso del Segretario generale della giustizia amministrativa e dei magistrati addetti, avuto riguardo all'importanza dell'incarico, alle responsabilità connesse, alla natura e durata dell'impegno e comunque, entro il limite dei livelli previsti, dai precedenti articoli 1 e 2.
2. Il parere reso dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi del precedente comma 1 e dell'articolo 18, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, sostituisce, limitatamente ai magistrati amministrativi in servizio addetti al Segretariato generale della giustizia amministrativa ed al Responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, ogni autorizzazione ad assumere incarichi extra istituzionali prevista dalle vigenti disposizioni.

3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, con apposita deliberazione, determina i compensi per le collaborazioni occasionali.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 luglio 2011

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 15 aprile 2011 recante la determinazione dell'indennità onnicomprensiva in favore dei componenti del Consiglio di Presidenza, del Segretario del Consiglio di Presidenza e dei magistrati addetti, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dei magistrati addetti, dei componenti dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione, dei professori componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, del responsabile del Servizio Centrale per l'Informatica e le Tecnologie ed i magistrati addetti;

Ritenuto che tale delibera sia immediatamente esecutiva, con decorrenza dal primo maggio 2011, atteso che le disposizioni del regolamento di autonomia finanziaria, richiamate nel primo considerato della medesima delibera, hanno natura ricognitiva del potere del Consiglio di Presidenza di esercitare l'autonomia contabile e finanziaria già attribuita dall'art. 53 bis, l. n. 186 del 1982;

Rilevato che sugli importi indicati dalla su menzionata delibera 15 aprile 2011 si applica la decurtazione del 10% prevista dal d.l. n. 78 del 2010;

manda ai competenti Uffici del Segretariato Generale per le conseguenti determinazioni applicative.

Criteria per la costituzione del collegio dei revisori dei conti

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2012

Visto l'articolo 37, comma 20 del d.l. 98/2011, che affida al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (di seguito anche Consiglio) il compito di costituire il Collegio dei revisori dei conti (di seguito anche Collegio), delineandone al contempo la composizione;

Visto l'art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria, in corso di pubblicazione, che definisce i compiti assegnati al suddetto organo di controllo;

Rilevata la necessità di dare attuazione alle suindicate previsioni normative;

Delibera

1. È costituito il Collegio dei revisori dei conti della giustizia amministrativa. Il Collegio è composto dai soggetti individuati dall'art. 37, comma 20, del d.l. 98/2011 ed è presieduto dal componente con qualifica di presidente di sezione della Corte dei conti.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, anche se designati da altre Autorità, sono nominati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta della commissione competente. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di efficacia dell'atto di nomina e, su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, possono essere confermati per un periodo non superiore ad anni due¹.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sei mesi prima della scadenza dell'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti, indica la categoria professionale da cui attingere ai fini della nomina del componente la cui individuazione è rimessa al Consiglio medesimo. Nel caso in cui il Consiglio ritenga di conferire l'incarico di componente del Collegio di revisore dei conti ad un professore universitario la designazione viene rimessa al Consiglio universitario nazionale che effettua la scelta tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari in servizio presso le facoltà di giurisprudenza o di economia di università statali con sede in Roma oppure, se già in quiescenza, che hanno la residenza o il domicilio nel Comune di Roma.

4. Con separata delibera il Consiglio, sentito il Collegio dei revisori, costituisce l'ufficio di segreteria del Collegio dei revisori dei conti e ne determina la dotazione organica.

5. Gli oneri finanziari derivanti da quanto previsto nella presente delibera gravano sul capitolo di bilancio 1278 nei limiti dello stanziamento annuale

¹ Secondo periodo del punto 2 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 24 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. La citata delibera ha, altresì, stabilito che: *“La possibilità di conferma biennale trova applicazione per i componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di approvazione della presente delibera”*.

Il testo previgente era il seguente: *“Essi durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di efficacia dell'atto di nomina e non possono essere immediatamente rinominati”*.

disposto dalla legge di bilancio. La denominazione del suddetto capitolo viene integrata con l'indicazione del Collegio dei revisori dei conti.

6. Nel decreto di nomina è stabilito il compenso spettante a ciascun componente del collegio, determinato su base paritaria in relazione alla somma resa disponibile ai sensi del comma che precede.

Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013

Art. 5 Riduzione del carico di lavoro per lo svolgimento di incarichi istituzionali e in favore di magistrati di prima nomina

1. Resta ferma la riduzione del carico di lavoro stabilita dalle seguenti deliberazioni del C.P.:

a) componenti del C.P., magistrato segretario e magistrati addetti del medesimo organo (art. 3 del regolamento interno) ¹;

b) coordinatore dell'Ufficio studi, massimario e formazione (art. 13 del regolamento di organizzazione);

c) responsabile del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (art. 18 del regolamento di organizzazione);

d) componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche (delibera 27 gennaio 2011);

e) componente di commissione di concorso per il reclutamento di referendari di T.a.r. (delibera 23 febbraio 2012).

1. La riduzione del carico di lavoro prevista per i componenti effettivi e supplenti del C.P. si estende, rispettivamente, al segretario generale ed ai segretari delegati della Giustizia amministrativa.

2. La riduzione del carico di lavoro per il magistrato di prima nomina che partecipa al periodo iniziale di formazione è fissata dall'art. 14 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa. Nel caso di mancata partecipazione al periodo iniziale di formazione, il numero degli affari da assegnare al magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario².

¹ Lett. a) modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 32 del 15 marzo 2021. Il testo precedente era il seguente: “a) componenti del C.P. e magistrato segretario del medesimo organo (art. 3 del regolamento interno)”;

² Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 101 del 20 dicembre 2021. Il testo precedente era il seguente: “3. Il numero degli affari da assegnare a ciascun magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario”.

APPENDICE STORICA

Proposta di adeguamento dei compensi spettanti ai magistrati addetti del Consiglio di Presidenza e agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 dicembre 2006

Il Consiglio di Presidenza, sentita la relazione del Presidente della 3^a Commissione e condivisa la proposta di adeguamento dei compensi dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza e agli Uffici centrali della Giustizia Amministrativa con articolazione in misura proporzionale in relazione a tre “fasce” di incarichi, la prima di “vertice”, corrispondente all’incarico di Segretario Generale della G.A., la seconda “intermedia”, corrispondente agli incarichi di Segretario del Consiglio di Presidenza, di Segretario delegato per il Consiglio di Stato, di Segretario delegato per i TT.AA.RR., di Responsabile dell’Ufficio Servizi per l’Automazione e l’Informatizzazione (U.S.A.I.), la terza “di base”, corrispondente agli incarichi di magistrati addetti al Segretariato Generale, alla Segreteria del Consiglio di Presidenza ed all’U.S.A.I., invita il Presidente del Consiglio a voler valutare quanto precede ai fini dell’eventuale adeguamento dei suddetti compensi nei sensi dianzi auspicati. ¹⁸

¹⁸ Abrogata con delibera del 15 aprile 2011

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9

Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 63 del 16 marzo 2018

Art. 4. Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
2. È presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal suo Vicepresidente.
3. Alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.
4. Il Consiglio di Presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovrintende il Segretario del Consiglio di Presidenza.
5. All'ufficio sono assegnati due dirigenti con incarico di seconda fascia.

Art. 7. Segretariato generale della giustizia amministrativa.

1. L'ufficio del Segretariato generale è composto dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

Art. 8. Segretario generale della giustizia amministrativa.

1. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni nonché di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento tra gli Uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.

2. Nell'esercizio delle suindicate competenze, il Segretario generale:

- a) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Segretari delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
- b) assegna, sentiti i Segretari delegati, alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi di rispettiva competenza, nonché ai Tribunali amministrativi regionali le risorse umane e strumentali, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- c) attribuisce, d'intesa con i Segretari delegati, ai dirigenti gli incarichi di seconda fascia e i relativi obiettivi annuali;
- d) propone al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con i Segretari delegati, ciascuno per la parte di propria competenza, il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;
- e) svolge, sentiti i Segretari delegati, le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della giustizia amministrativa;
- f) sentiti i Segretari delegati e i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di Presidenza;
- g) assicura la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio di Presidenza, in stretto coordinamento con il Segretario del Consiglio e riferendone al Consiglio medesimo.

3. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal Segretario generale, per quanto non di competenza dei Segretari delegati.

4. Il Segretario generale, su richiesta del Direttore dell'Ufficio studi, può attribuire specifiche competenze ad uno dei dirigenti con incarico di seconda fascia.

Art. 9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

1. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

- a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) formula, sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;
- c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e d'intesa con il Segretario generale la proposta di

progetto del bilancio preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sovrintende, a tal fine, alla rilevazione e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dalle sezioni consultive e giurisdizionali;

d) formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per le spese di funzionamento del Consiglio di Stato e dell'ufficio ricevimento ricorsi;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di competenza, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

Art. 10. Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

1. Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il Segretario generale, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti i Tribunali amministrativi regionali;

c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza e d'intesa con il Segretario generale, la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i Tribunali amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine, alla raccolta e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dai Tribunali amministrativi regionali;

d) propone al Consiglio di Presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso dei Tribunali amministrativi regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

Art. 15. Servizio per l'informatica.

1. Il Servizio per l'Informatica, di seguito denominato Servizio, cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e delle tecnologie della comunicazione della Giustizia amministrativa.
2. Il Servizio predispone altresì i dati, da fornire all'organo competente, per la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali, nonché dell'elenco dell'acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00, e svolge le attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione dei contratti stessa; verifica la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatrici dei contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1 e individua le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualità delle prestazioni, anche attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi.
4. Al Servizio è preposto un magistrato amministrativo con funzione di Responsabile che è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo.
5. Il Responsabile opera in conformità e ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f).

In particolare, il Responsabile:

- a) coadiuva il Segretario Generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
- b) sovrintende alla rispondenza delle attività svolte dal Servizio con le esigenze della Giustizia amministrativa e con le attività prestate, a tali fini, dal Direttore Generale per le risorse informatiche e dai dirigenti addetti agli Uffici;
- c) sovrintende alla programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e alla verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici.

- d) relaziona periodicamente al Segretario Generale sull'andamento del Servizio proponendo anche le possibili modifiche di carattere organizzativo.
6. Il Responsabile del Servizio è nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta, e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.
7. Sono assegnati al Servizio fino a quattro magistrati amministrativi, in qualità di addetti, nominati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il Responsabile del Servizio nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei magistrati rappresentate al Servizio. Si applica l'art. 14, comma 7, lett. d).
8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.
9. I magistrati addetti espletano la loro attività sulla base delle indicazioni date dal Responsabile del Servizio e operano per la migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi dal Servizio, verificando lo stato di attuazione delle procedure e il loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei quali possono seguire l'attuazione.
10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato sono attribuite funzioni vicarie del Responsabile del Servizio ad uno dei magistrati addetti.
11. Al magistrato responsabile del servizio e ai magistrati addetti spetta una indennità nella misura che è definita dal Consiglio di presidenza.
12. Il Servizio è articolato in una Direzione Generale per le risorse informatiche, in una Segreteria, di livello non dirigenziale, e in quattro uffici di livello dirigenziale: Ufficio applicazioni software di livello dirigenziale di seconda fascia; Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche di livello dirigenziale di seconda fascia; pianificazione e controllo di livello dirigenziale di seconda fascia e Ufficio statistica, gestione siti, comunicazione e formazione di livello dirigenziale di seconda fascia.
13. Il Direttore Generale, di elevato profilo tecnico, dirige e coordina le attività degli Uffici, sulla base delle direttive impartite dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio, esercitando le funzioni di cui all'art. 29.
14. Con propri ordini di servizio, il Responsabile del Servizio, sentito il Direttore generale, organizza gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti intersettoriali e individua i relativi responsabili perseguendo la migliore funzionalità della struttura.
15. La Segreteria del Servizio, di livello non dirigenziale, svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del magistrato responsabile, dei magistrati addetti e del Direttore generale, e li coadiuva nelle attività di gestione del ciclo di programmazione e controllo del Servizio; cura le relazioni istituzionali del Servizio con altri soggetti pubblici e privati.

16. Gli Uffici di cui al comma 12, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio.

17. Il Servizio opera avvalendosi dei Poli Informatici Territoriali (PIT), che coordinano in sede locale le attività tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati e del personale amministrativo, progettano e propongono al Servizio soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche.

18. I PIT svolgono attività di coordinamento delle attività informatiche sul territorio, coordinano le attività di pubblicazione sul Sito Web delle informazioni riguardanti i tribunali di competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli altri organi della Giustizia Amministrativa, coordinano gli interventi formativi, anche in base a possibili specifiche esigenze locali, coordinano e gestiscono gli interventi di assistenza sulle postazioni di lavoro, sui dispositivi di kit di firma digitale e sui sistemi informativi, effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR.

19. I PIT, sono costituiti nelle seguenti sedi:

a) Consiglio di Stato;

b) TAR Lazio, Sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria e il TAR Toscana;

c) TAR Lombardia, Sede di Milano, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR Piemonte, il TAR Valle D'Aosta e il TAR Liguria;

d) TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per il TRGA del Trentino - Alto Adige, e per il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Emilia-Romagna e il Tar Marche;

e) TAR Campania, Sede di Napoli con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise;

f) TAR Puglia, Sede di Bari, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR Basilicata;

g) TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di coordinamento anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per il TAR Sardegna.

20. I PIT operano all'interno degli uffici di supporto alle attività dei TAR e degli altri organi della giustizia amministrativa di cui all'art. 27; il PIT operante presso il Consiglio di Stato è costituito all'interno del Servizio.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005

Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa.

*Art. 18. - Servizio per l'informatica.*¹⁹

1. Il Servizio per l'Informatica, di seguito denominato Servizio, cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e delle tecnologie della comunicazione della Giustizia Amministrativa.

2. Il Servizio verifica e accerta anche la corretta ed efficace esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatrici dei contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1 e individua le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

3. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualità delle prestazioni, anche attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi.

4. Al Servizio è preposto un magistrato amministrativo con funzione di Responsabile che è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo.

5. Il responsabile opera in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento di organizzazione degli uffici.

In particolare, il Responsabile:

a) coadiuva il Segretario Generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle funzioni giurisdizionali, delle funzioni consultive e delle altre attività istituzionali, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

¹⁹ Articolo sostituito con D.P.C.S. n. 168 del 22 dicembre 2016, previa deliberazione del C.P.G.A. del 2 dicembre 2016.

b) sovrintende alla rispondenza delle attività svolte dal Servizio con le esigenze della Giustizia Amministrativa e con le attività prestate, a tali fini, dal Direttore Generale del Servizio e dai dirigenti addetti agli Uffici;

c) sovrintende alle attività di predisposizione degli schemi di contratto e degli annessi capitolati, in vista dell'espletamento delle gare, e sovrintende al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e alla verifica della costante adeguatezza, durante il tempo di esecuzione dei contratti, delle prestazioni dovute dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici.

d) relaziona periodicamente al Segretario Generale sull'andamento del Servizio proponendo anche le possibili modifiche di carattere organizzativo.

6. Il Responsabile del Servizio è nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta, e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

7. Sono assegnati al Servizio fino a quattro magistrati amministrativi, in qualità di addetti, nominati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il Responsabile del Servizio nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei magistrati rappresentate al Servizio.

8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.

9. I magistrati addetti espletano la loro attività sulla base delle indicazioni date dal Responsabile del Servizio ed operano per la migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi dal Servizio, verificando lo stato di attuazione delle procedure e il loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei quali possono seguirne l'attuazione.

10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato sono attribuite funzioni vicarie del Responsabile del Servizio ad uno dei magistrati addetti.

11. Al magistrato Responsabile del Servizio e ai magistrati addetti spetta una indennità nella misura che è definita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

12. Il Servizio è articolato in una Direzione Generale, in una Segreteria, di livello non dirigenziale, e nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

a) «Ufficio applicazioni software», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di verifica e presidio del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa - S.I.G.A., della scrivania del magistrato e della altre applicazioni informatiche, quali il protocollo e la gestione documentale, il sistema di gestione del personale, il sistema di gestione dell'inventario dei beni

informatici e della biblioteca; gestisce i progetti applicativi, coordina le attività di test, definisce il piano di interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva; realizza e manutiene applicazioni che possono formare oggetto di analisi e sviluppo; segue i progetti di automazione e di dematerializzazione della documentazione; determina le modalità tecniche e definisce gli specifici protocolli di colloquio per garantire l'accesso alle banche dati esterne; governa il ciclo di vita del software dei progetti applicativi appartenenti all'ambito di competenza; presidia il servizio di help desk software;

b) «Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di gestione e conduzione operativa dei sistemi, degli apparati di rete e di sicurezza della Giustizia Amministrativa; verifica il monitoraggio dello stato operativo e prestazionale dei sistemi; assicura il rispetto, nella conduzione dei sistemi, dei criteri di sicurezza predefiniti; definisce e cura l'implementazione delle politiche di sicurezza; presidia le attività di gestione operativa delle postazioni di lavoro e il servizio di help desk hardware;

c) «Ufficio area pianificazione strategica», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di definizione dei piani annuali e trimestrali in coerenza con le strategie dell'Amministrazione e verifica i risultati pianificati; effettua la programmazione operativa degli obiettivi strategici; controlla la documentazione fornita e i prodotti di output previsti da ciascuna fase di sviluppo; programma gli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva sui sistemi informativi; compie analisi di mercato; pianifica gli interventi di evoluzione della piattaforma client della Giustizia Amministrativa; sovrintende la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ITC (Information and Communications Technology); verifica l'effettivo raggiungimento dei risultati previsti e propone nuove possibili aree di intervento in modo pianificato, efficiente e coordinato; definisce accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; cura la partecipazione della Giustizia Amministrativa a progetti comunitari e di cooperazione internazionale inerenti allo sviluppo dell'informatica in ambito giuridico e allo scambio e condivisione di dati, anche mediante l'accesso a finanziamenti dell'Unione Europea; coordina e supporta le attività dei Poli Informatici Territoriali (PIT);

d) «Ufficio statistica, gestione siti, comunicazione, e formazione», di livello dirigenziale di seconda fascia, provvede alla elaborazione delle rilevazioni statistiche, anche su richiesta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione; presidia la gestione applicativa dei siti internet ed intranet, svolge attività di definizione del piano di interventi evolutivi in coerenza con standard di layout grafico e architettura dei contenuti; promuove gli interventi di comunicazione che facilitino il passaggio di informazioni tra il personale e l'esterno; realizza, sulla base delle direttive del Segretariato Generale, gli interventi di pubblicazione e rivisitazione delle sezioni dei siti; promuove, coordina ed organizza gli interventi

legati alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo sui sistemi informativi, sui software in uso, sulle postazioni di lavoro, sulle firme digitali;

e) «Ufficio area amministrativa», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di approvvigionamento e gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza; predispone gli schemi dei contratti e dei capitolati tecnici e fornisce la necessaria documentazione relativa all'attività amministrativa e contrattuale; effettua il monitoraggio della spesa, verifica gli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale e propone gli eventuali correttivi; cura il tracciamento dei flussi finanziari e la predisposizione dei bandi di gara; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al Servizio.

13. Il Direttore Generale, di elevato profilo tecnico, dirige e coordina le attività degli Uffici, sulla base delle direttive impartite dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio, esercitando le funzioni di cui al successivo articolo 23.

14. Con propri ordini di servizio, il Responsabile del Servizio, sentito il Direttore generale, organizza eventuali gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti intersettoriali ed individua i relativi responsabili perseguendo la migliore funzionalità della struttura.

15. La Segreteria del Servizio, di livello non dirigenziale, svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del magistrato responsabile, dei magistrati addetti e del Direttore generale, e li coadiuva nelle attività di gestione del ciclo di programmazione e controllo del Servizio; cura le relazioni istituzionali del Servizio con altri soggetti pubblici e privati.

16. Gli Uffici di cui al comma 12, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio.

17. Il Servizio opera avvalendosi dei Poli Informatici Territoriali (PIT) che coordinano in sede locale le attività tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati e del personale amministrativo, progettano e propongono al Servizio soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche.

18. I PIT svolgono attività di coordinamento delle attività informatiche sul territorio, coordinano le attività di pubblicazione sul Sito Web delle informazioni riguardanti i tribunali di competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli altri organi della Giustizia Amministrativa, coordinano gli interventi formativi, anche in base a possibili specifiche esigenze locali, coordinano e gestiscono gli interventi di assistenza sulle postazioni di lavoro, sui dispositivi di kit di firma digitale e sui sistemi informativi, effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR.

19. I PIT, sono costituiti nelle seguenti sedi:

- Consiglio di Stato;
- TAR Lazio, Sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria e il TAR Toscana;
- TAR Lombardia, Sede di Milano, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR Piemonte, il TAR Valle D'Aosta e il TAR Liguria;
- TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per il TRGA del Trentino - Alto Adige, e per il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Emilia-Romagna e il Tar Marche;
- TAR Campania, Sede di Napoli con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise;
- TAR Puglia, Sede di Bari, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR Basilicata;
- TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di coordinamento anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per il TAR Sardegna.

20. I PIT operano all'interno degli uffici di supporto alle attività dei Tribunali Amministrativi Regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa di cui all'art. 21 del presente Regolamento; il PIT operante presso il Consiglio di Stato è costituito all'interno del Servizio.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012

Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa

Publicato nella Gazz. Uff., Serie generale, n. 43 del 21 febbraio 2012

Articolo 41 Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 20, d.l. n. 98 del 2011, esercita il controllo successivo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. In particolare esercita il controllo sul conto finanziario evidenziando:

- a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;
- b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;
- c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

Articolo 42 Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante:

- d) ai suoi componenti;
- e) al segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;
- f) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;
- g) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.

3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di

attività istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.